



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 13/11/2015

Prot.300/A/7839/15/106/16



229710

OGGETTO: Applicazione delle disposizioni dell'art. 94, comma 4 bis del C.d.S. in materia di variazione della denominazione o generalità dell'intestatario e di intestazione temporanea. Ordinanze del Consiglio di Stato n. 614 e 615 del 10 febbraio 2015. Ordinanze del TAR Lazio n. 6056 e 6057 del 27 novembre 2014. Effetti sull'attività di accertamento delle violazioni amministrative.

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza,:

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

Si fa seguito alla precedente nota prot. n. 300/A/1479/15/106/16 del 2 marzo 2015, con la quale si consigliava di astenersi dal contestare le violazioni dell'articolo 94, comma 4 bis C.d.S. nei confronti dei veicoli oggetto di locazione a lungo termine, in attesa dell'esito dei giudizi di cui all'oggetto, per comunicare che, come rappresentato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l'allegata nota prot. n. 25018, datata 29 ottobre 2015 (*all. 1*), è stata definitivamente sciolta ogni riserva circa la necessità di procedere all'annotazione della stipula dei predetti contratti di locazione, come richiesto dall'art. 94, comma 4 bis, C.d.S.. Come precisato dal predetto Dicastero, infatti, per adeguarsi al contenuto delle sentenze del TAR Lazio n. 11004/2015 e 11006/2015 del 2 settembre 2015, a decorrere dal 2 novembre u.s., sono completamente operative le procedure di annotazione della locazione di veicoli di durata superiore a 30 giorni.

In ragione di tale completa operatività della procedura solo dalla predetta data, le sanzioni, previste per chiunque non provvede ad effettuare le predette annotazioni entro il termine di 30 giorni, saranno applicabili solo per i contratti di locazione a lungo termine (oltre 30 giorni) stipulati dopo il 2 novembre 2015 mentre i contratti precedentemente stipulati saranno oggetto di sanzione solo in caso di mancata annotazione a seguito di rinnovazione della locazione per scadenza successiva alla data indicata.

Con l'occasione si precisa che le violazioni indicate devono essere contestate solo al contraente del contratto di locazione (locatario utilizzatore) e non anche nei confronti del conducente pro-tempore del veicolo, salvo coincidenza con il contraente stesso.

Si fa presente inoltre che, come ribadito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota Prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 ⁽¹⁾, le procedure di annotazione dell'utilizzazione

(1) In particolare, nella premessa della predetta circolare, che si riporta integralmente per immediata evidenza, si stabilisce che "..... la predisposizione delle predette procedure informatiche è stata condotta a termine, con l'avvertenza che le stesse, al momento, non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

riguardano solo il veicoli leggeri utilizzati per conto proprio, restando per il momento preclusa l'applicazione della procedura ai veicoli commerciali pesanti o che effettuano trasporto di persone o cose in conto terzi.

Infine, atteso che l'annotazione non sarà riportata sulla carta di circolazione del veicolo ma sarà effettuata solo nell'archivio veicoli del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, si ribadisce che, in occasione della contestazione della sanzione indicata, non dovrà essere effettuato o disposto il ritiro della carta di circolazione.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

-
- iscrizione al REN o all'albo degli autotrasportatori;
 - licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
 - autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e ncc).”.